

Art. 25.

Altri strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Art. 26.

Consultazioni e soluzione di controversie

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.

2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

Art. 27.

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.

3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.


4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a Roma, il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019 in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA

Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede



Ministro delle Relazioni Estere
Miguel Vargas



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1588):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di MAIO (Governo CONTE-II) il 5 novembre 2019.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 gennaio 2020, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia) e 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 febbraio 2020 e il 9 giugno 2020.

Esaminato in Aula ed approvato l'8 luglio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2577):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 luglio 2020, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 settembre 2020 e il 12 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 10 maggio 2021 ed approvato definitivamente il 12 maggio 2021.

21G00088

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini, dal viceprefetto dott.ssa Maria Luisa Ruocco e dal dirigente di II fascia dott.ssa Rosa Maria Simone;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2021;

